



Città di Lecce

**REGOLAMENTO SULLA ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON
RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 30/01/2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Soggetti interessati

Art. 3 - Oggetto della estensione della definizione agevolata

Art. 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 5 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 7 - Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 11 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

Art. 12 - Rateizzazione somme da corrispondere

Art. 13 - Norme finali

Art. 14 - Entrata in Vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la estensione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, in attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge del 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018).
2. Con la presente disciplina si definiscono le modalità per consentire ai debitori/contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Il regolamento disciplina altresì le procedure e le modalità per la estensione della definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2

Soggetti interessati e soggetti esclusi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) siano stati destinatari di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017;
 - b) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31/03/2018;
 - c) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
 - d) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 16 ottobre 2017;
2. Sono ammessi alla definizione agevolata anche i soggetti passivi decaduti dalla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali oggetto di deliberazione di C.C. n. 2 del 31.01.2017;
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 16 ottobre 2017 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.
4. Salvo quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, si possono avvalere delle agevolazioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
5. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
1. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.

2. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
3. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 5.

Art. 3

Oggetto della definizione agevolata

1. È ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017, anche per il tramite delle società concessionarie della riscossione coattiva iscritte nell'albo previsto dall'articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997.
2. Relativamente alle entrate tributarie di cui all'art. 1 del presente regolamento e al precedente comma 1, non rimosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
3. L'Ente, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione. Non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
6. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
 - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
7. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

Art.4

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui al precedente art. 3, il debitore presenta al Comune o ai Concessionari per la riscossione, apposita istanza entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dall'adozione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al successivo punto 3.
3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate mensili, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
4. Il Comune e i Concessionari della riscossione (SOGET SpA) mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dalla data di adozione del presente regolamento.
5. Per l'istanza da presentare solo al Comune di Lecce, in quanto l'ingiunzione è stata emessa direttamente da quest'ultimo, la sua presentazione potrà avvenire mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione). La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.

Art.5

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1 Il Comune e il Concessionario comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto della stessa.
- 2 Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario, comunicano entro il **30 aprile 2018** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi a quanto stabilito nel presente regolamento.
- 3 Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulle entrate (tasso d'interesse legale).
- 4 Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- 5 Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 (cosiddetto modello "F24"), secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al precedente comma 2.
- 6 La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
- 7 A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- 8 La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato.

Art. 6

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dai Concessionari, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui al presente regolamento, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti dovuti alla data di approvazione del presente regolamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata,

non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva a quella di presentazione dell'istanza.

Art. 7

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 *quater* del Decreto Legge n. 148/2017, sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla definizione agevolata delle controversie tributarie stabilita dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 55 del 30 agosto 2017 (*Regolamento sulla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributi comunali*).

Art. 8

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 9

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui alla presente disciplina, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 10
Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune e i Concessionari, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 11
Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
 - versamento in unica soluzione entro la data del **31 luglio 2018**;
 - versamento rateale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n° 59 del 15.4.2003 e successive modifiche, secondo quanto stabilito al precedente art. 4 del presente regolamento.

Art. 12
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13
Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet entro 30 giorni dalla sua adozione.